

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP)

Disegno

Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 15 giugno 2001¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1981² sull'assistenza internazionale in materia penale è modificata come segue:

Art. 8a Accordi bilaterali (*nuovo*)

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983³ sul trasferimento dei condannati.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2817

¹ FF **2001** 4213

² RS **351.1**

³ RS **0.343**